

TuttoQuesiti ANCI risponde 2/2002

Tributi 05/03/2002 Lombardia
Pubblicità, affidamenti, contratti, modifiche

QUESITO

Il Comune ha espletato una gara (Asta Pubblica) per l'appalto del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni prima del 31.12.2001 alle condizioni al tempo vigenti. Il comma 1, lettera c) dell'art. 10

della legge finanziaria per il 2002, ha esentato alcune fattispecie pubblicitarie riducendo il volume delle riscossioni annue.

La ditta che si è aggiudicata il servizio ha chiesto una equa riparametrazione delle condizioni contrattuali proponendo la riduzione del minimo garantito e dell'aggio.

Con circolare del 15 novembre 2001 - la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - afferma che, in adesione all'orientamento espresso dalla Commissione Europea, in sede di gare d'appalto disciplinate da procedure aperte o ristrette non può darsi luogo a forme di rinegoziazione delle offerte pervenute.

Si chiede se la suddetta circolare sia meramente esplicativa di norme Comunitarie e quindi la richiesta della ditta vincitrice sia giustificata dalla sola modifica contenuta nella finanziaria 2002, e quindi degna di accoglimento.

RISPOSTA

La richiesta del concessionario è senz'altro legittima, considerato lo sbilanciamento delle originarie pattuizioni a seguito dell'introduzione

dell'esonero di cui all'art.10 della legge Finanziaria 2002.

Il richiamo alla Circolare del 15.11.2001 pare inconferente nella fattispecie, posto che quest'ultima disciplina solo casistiche di rinegoziazione posteriore all'aggiudicazione, non causata da eventi sopravvenuti e modificativi dell'originario equilibrio economico-finanziario del contratto.

In questo caso pare opportuno riferirsi alle norme generali che regolano la contrattualistica nel Codice Civile, laddove - ad esempio

all'art.1464 - viene espressamente prevista l'impossibilità parziale di dar corso all'esecuzione del contratto, che nel contesto è confermata

dalla sopravvenuta esenzione dall'imposta e dal conseguente disequilibrio finanziario del contratto.

D'altro canto il previsto ristoro per il bilancio comunale del minor gettito conseguente dall'applicazione dell'esonero di cui È caso, dovrebbe appunto venir utilizzato nella misura convenuta contrattualmente per ricompensare il concessionario della quota parte di volume di riscossioni annue non pi~ percepito.